



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Al Presidente della
Terza Commissione consiliare
Luca Simonetti

SEDE

Oggetto: Atto n. 59 - Proposta di legge “Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali” - Verifica della relazione tecnica e apposizione del visto, ai sensi dell’art. 49, c. 2, 3 e 6 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 e s.m.i. .

Si rileva che:

- nella seduta del 18 febbraio 2026, la III Commissione consiliare permanente ha rinviato la votazione dell’atto 59, attivando altresì gli Uffici competenti dell’Assemblea legislativa ai fini della valutazione della relazione tecnico-finanziaria sul testo della proposta di legge, integrato con gli emendamenti e i sub emendamenti presentati fino alla data della seduta stessa;
- il Servizio scrivente per le vie brevi ha chiesto alla direzione della Giunta regionale, competente per materia, di verificare la disponibilità delle risorse finanziarie individuate a copertura finanziaria della proposta di legge dall’art.10 (Norma finanziaria);
- la direzione della Giunta regionale competente in materia di bilancio, d’intesa con le strutture della Giunta regionale competenti nelle materie trattate dalla proposta di legge, ha trasmesso - con email prot. n. 20260001825 - al Servizio scrivente le possibili riformulazioni degli articoli 4 e 10, in modo da rendere attuabile la proposta di legge “*con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale*” e sostituire l’art.10 (Norma finanziaria) con l’art.10 (Clausola di invarianza finanziaria).

Preso atto che nella seduta del 25 febbraio 2026, la III Commissione consiliare permanente ha approvato i seguenti emendamenti e sub-emendamenti all’atto 59:

1. emendamenti prot. n. 20250005304 dei Consiglieri Filipponi e Proietti,
2. sub-emendamento prot. n. 20250009531 del Consigliere Simonetti,
3. sub-emendamenti 1 e 2 del prot. n. 20260001699 del Consigliere Ricci,
4. sub-emendamenti prot. n. 20260001923 del Consigliere Simonetti,



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

si è verificato, che gli stessi sono coerenti con le riformulazioni trasmesse dalla Giunta regionale e con l'attuazione della proposta di legge senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica come disposto dalla clausola di invarianza finanziaria.

Tutto ciò considerato, la relazione tecnica all'atto base è stata corretta e integrata con i contenuti delle relazioni tecniche agli emendamenti e sub-emendamenti approvati in commissione.

La verifica ha dato esito positivo, pertanto si allega la relazione tecnica (Allegato 1), vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.

Distinti saluti.

Simonetta Silvestri



Allegato 1

RELAZIONE TECNICA

Gli **articoli 1 e 2** sono rispettivamente dedicati all'illustrazione dei principi a cui si ispira la proposta di legge e alle descrizioni delle finalità e dei destinatari del provvedimento. Per questo non prevedono oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 3**, secondo la relazione tecnica all'atto base non comportava aggravii per il bilancio regionale, in quanto conteneva disposizioni a carico delle piattaforme digitali, come modificato in commissione individua tra i soggetti attuatori delle misure di tutela i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle aziende unità sanitarie locali.

Si rileva che secondo l'Art. 13. Vigilanza del Dlgs 81/2008:

“1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario,

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. ..

6. L'importo delle somme che l'ASL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra rispettivamente, l'apposito capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato.”

Pertanto l'effetto finanziario dell'attività di vigilanza affidata alle AUSL rientra nelle competenze già affidate alle stesse dalla normativa statale, esercitate nell'ambito della programmazione regionale di coordinamento delle attività.

In proposito si rileva il ruolo dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi dell'articolo 1 del DPCM 21 dicembre 2007 *Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro:*

“Art. 1. Attività di coordinamento

1. I Comitati regionali di coordinamento, d'ora in poi Comitati, istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d'intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. Il Comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e



sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, delle agenzie territoriali dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali.

....

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente.”

Il comma 5, dell'articolo 1 del DPCM 21 dicembre 2007, conferma l'invarianza finanziaria delle attività previste dall'articolo 3 come emendato in commissione.

L'atto base prevedeva all'articolo 6 l'istituzione del portale del lavoro digitale della Regione Umbria, composto dall'anagrafe regionale dei lavoratori digitali e del registro regionale delle piattaforme digitali stimando una spesa per l'attuazione dello stesso quantificabili in euro 30.000,00.

In Commissione l'articolato è stato emendato prevedendo all'**articolo 4** non più un portale ma un registro regionale. Il registro nelle sue articolazioni previste dall'articolo 4 può essere implementato attraverso i sistemi regionali in esercizio per il tramite del sistema di acquisizione di istanze in uso alla Regione (cd. Front-end unico) e lo stesso può essere pertanto realizzato con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri con la ricezione di istanze tramite modalità ordinaria e registrazione dati nel sistema di classificazione dell'ente, nell'ambito degli stanziamenti esistenti e quindi la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Ciò in quanto oltre alla disponibilità delle infrastrutture, i cui costi di gestione sia in termini di personale che di gestione delle relative funzionalità esistenti sono ordinariamente a carico del bilancio regionale, anche dal punto di vista della numerosità prevedibile delle istanze che saranno ricevute le stime restituiscono un volume potenziale che non richiede attività di implementazione ulteriore delle infrastrutture in essere rispetto a funzionalità specifiche diverse dalla iscrizione nelle sezioni in cui è previsto si articoli il registro.

A conferma di ciò rileva il dato ufficiale relativo al complesso dei lavoratori digitali in Italia rispetto all'insieme delle funzioni ed attività realizzate per il tramite ovvero sulla base dell'interazione con piattaforme digitali e riferito ad analisi ISTAT afferenti il complesso delle attività lavorative digitali, senza distinguere nel dettaglio tra le diverse tipologie in quanto le analisi sono effettuate con riferimento alla tipologia di impegno lavorativo sotteso.

In riferimento ai lavoratori che potenzialmente si ritiene siano interessati alle previsioni di cui alla presente normativa, che in particolare afferiscono il trasporto persone ed il food delivery, si stima che in Italia prestino la propria opera circa 100.000 persone.

Considerando il grado di diffusione di questi servizi in Umbria, anche in considerazione del fatto che gli stessi sono attivi solo in pochi centri urbani della Regione, si ritiene che il fenomeno interessi un numero massimo compreso tra 500 e 1.000 persone in Umbria.

Il numero delle piattaforme attive in Umbria allo stato attuale può essere stimato in 5.

In considerazione delle stime di cui sopra e del fatto che l'iscrizione è volontaria e quindi probabilmente non interesserà l'intera platea dei soggetti, si conferma che il numero di domande, che



perverrà, di iscrizione all'elenco regionale sarà gestito con risorse interne alla Direzione regionale competente con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il registro può essere implementato attraverso i sistemi regionali in esercizio di acquisizione di istanze in uso alla Regione (cd. Front-end unico), con la ricezione di istanze tramite modalità ordinaria e registrazione dati nel sistema di classificazione dell'ente, lo stesso può essere pertanto realizzato con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito degli stanziamenti esistenti e quindi la disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'atto base prevedeva all'articolo 7 la "Consulta regionale del lavoro digitale" argomentando l'assenza di oneri a carico del bilancio regionale della Consulta derivante dalla partecipazione a titolo gratuito dei componenti alla stessa.

Le modifiche introdotte in Commissione hanno spostato la Consulta all'**articolo 5** mantenendo la gratuità della partecipazione alla Consulta, spostandone l'istituzione presso l'Assessorato competente della Giunta regionale, invece che presso l'Assemblea legislativa e sopprimendo tutti i ruoli degli organi della stessa Assemblea per il suo funzionamento e per le funzioni ad essa attribuite.

Inoltre è stata abrogata la disposizione che assegnava le funzioni di monitoraggio alla Consulta, di competenza di altri enti secondo la normativa statale, e inserita la funzione di elaborazione della Carta dei lavoratori digitali.

Nel complesso le modifiche introdotte in Commissione alle disposizioni riguardanti la Consulta, riducono gli oneri attuativi a carico dell'Assemblea legislativa, spostandoli a carico della Giunta regionale presso l'Assessorato competente per materia, dove sono presenti le risorse umane, finanziarie e strumentali e le competenze per dare supporto al funzionamento e alle funzioni assegnate alla Consulta, generando quindi una migliore gestione delle risorse disponibili a normativa vigente e quindi una riduzione degli oneri per l'attuazione delle disposizioni.

L'atto base dedicava l'articolo 8 all'istituzione della Carta dei diritti dei lavoratori digitali, elaborata dalla Consulta ed approvata dall'Assemblea Legislativa. L'adozione di tale documento di intenti era considerata non generare di per sé oneri di carattere finanziario.

Le modifiche introdotte in Commissione hanno spostato la Carta all'**articolo 6**. Le modifiche introdotte alle disposizioni riguardanti la Carta consistono in:

1. introduzione del riferimento all'articolo 5, che introduce l'elaborazione della Carta tra le funzioni della Consulta;

2. la soppressione della delibera dell'Assemblea legislativa e del parere della Commissione competente per l'approvazione della Carta su proposta della Giunta regionale.

Le modifiche approvate in Commissione non hanno mutato il contenuto sostanziale dell'articolo dedicato alla Carta dei diritti dei lavoratori digitali, che secondo la relazione tecnica all'atto base non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Le modifiche sopprimono il ruolo dell'Assemblea legislativa, alleggerendo l'onere amministrativo, pertanto non generano nuovi oneri.

Durante l'esame in Commissione è stato introdotto un nuovo **articolo 7** dedicato al programma annuale degli interventi. Il novello articolo 7 esplicita e disciplina l'adozione del programma annuale da parte della Giunta regionale, acquisite e valutate le indicazioni fornite dalla Consulta, come indicato alla lettera a), del comma 4 dell'articolo dedicato alla Consulta. Il programma annuale risulta essere uno



strumento di programmazione e pianificazione di attività già di competenza della Giunta regionale o in capo ad altri enti secondo la normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Pertanto sarà attuato nell'ambito delle specifiche risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 8** prevede che la Regione stipuli accordi di collaborazione con i soggetti del Sistema istituzionale di coordinamento di cui al Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 81/2008 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007 (Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché con tutti i soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. La stipula di tali accordi avvenga a titolo gratuito nell'ambito delle competenze dei diversi soggetti del Sistema. Pertanto la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 9** dispone che in caso di presenza di condizioni meteo-climatiche che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali, il Presidente della Giunta regionale adotti le ordinanze contingibili e urgenti secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dall'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

“L. 833/1978

Art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria)

In vigore dal 9 ottobre 2010

Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.

Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.”

“D.Lgs. 112/1998

Art. 117. Interventi d'urgenza

In vigore dal 6 maggio 1998

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.”



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

L'articolo 9 al comma 2 prevede che le piattaforme digitali comunichino tempestivamente ai lavoratori digitali le prescrizioni contenute nelle ordinanze.

Nel complesso l'articolo non determina nuovi oneri finanziari per la finanza pubblica, in quanto le ordinanze da emettere da parte della Giunta regionale sono già previste dalla normativa statale.

L'**articolo 10** detta i termini entro cui debbano essere attuati gli interventi previsti nell'articolo, pertanto risulta non determinare oneri finanziari in coerenza con l'invarianza finanziaria dell'intero atto.

L'**articolo 11** come modificato in Commissione contiene la clausola di invarianza finanziaria secondo cui *dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica* in coerenza con l'articolo e la normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

La verifica ha dato esito positivo, pertanto si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

L'istruttore

Angela Manicketh

La Dirigente

Simonetta Silvestri